




PROVINCIA
DI TERAMO
Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA 3 - TECNICA
SETTORE 3.8
Pianificazione del Territorio – Urbanistica – Piste ciclopedonali



PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE P.T.C.P.

Disciplina della Conferenza di Pianificazione

(Documento approvato definitivamente dal Consiglio Provinciale
con Deliberazione n° 53 nella seduta del 16 ottobre 2018)

Indice

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Conferenza di Pianificazione e valutazione)

Art. 2.

(Titolarità della rappresentanza in Conferenza di Pianificazione)

Art. 3.

(Partecipazione della Provincia alla Conferenza di Pianificazione)

Art. 4.

(Delega della partecipazione della Provincia alla Conferenza di Pianificazione)

Art. 5.

(Modalità di convocazione della Conferenza di Pianificazione)

Art. 6.

(Validità della seduta ed espressione del parere di competenza)

Art. 7

(Competenze della Conferenza di Pianificazione)

Titolo II

SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Art. 8.

(Presidente e segretario verbalizzante della Conferenza di Pianificazione)

Art. 9.

(Svolgimento della prima seduta della Conferenza di Pianificazione)

Art. 10.

(Seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione)

Art. 11.

(Riconvocazione della Conferenza di Pianificazione richiesta da Ente)

Titolo III

ATTI CONCLUSIVI

Art. 12.

(Parere vincolante della Provincia ed espressione di voto degli Enti)

Art. 13.

(Parere conclusivo della Conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo)

Art. 14.

(Segreteria e verbali della Conferenza di Pianificazione)

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Conferenza di Pianificazione e valutazione)

1. La Conferenza di Pianificazione (di seguito denominata Conferenza) è prevista dall'art. 1bis, comma 11, e dall'art. 15, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), al fine di garantire la partecipazione attiva delle amministrazioni competenti e interessate nella valutazione delle scelte di pianificazione urbanistica dell'ente locale, anche allo scopo di dare coerente applicazione ai diversi livelli di pianificazione sovraordinata tra cui preminente è il P.T.C.P.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono garantite attraverso l'espressione della volontà delle Amministrazioni partecipanti con diritto di voto, ciascuna delle quali, nell'ambito della Conferenza, si esprime sulle materie di propria competenza e valuta le proposte dell'Amministrazione proponente nel rispetto, sia delle normative urbanistiche e settoriali, sia degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e settoriale, valutando collegialmente la proposta anche alla luce dei contributi pervenuti e dei temi emersi in Conferenza da parte di tutti i partecipanti.

3. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e la partecipazione alla Conferenza ed agli accordi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in conformità con i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo", dalle leggi di settore, dal "Regolamento in materia di pianificazione territoriale di coordinamento provinciale" approvato con D.C.P. n° 43 del 29/05/2015 e dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.T.C.P. (approvato con D.C.P. n° 50 del 20/10/2017), al fine di assicurare adeguata semplificazione, certezza e tempestività ai procedimenti e per la definizione di intese per la localizzazione e la realizzazione di opere ed interventi di livello sovracomunale e per la redazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica comunale o di programmazione.

4. La Conferenza esprime un Parere Unico obbligatorio non vincolante sul piano o variante o progetto prima che lo stesso sia sottoposto alle definitive determinazioni della Provincia.

5. Il parere reso dalla Provincia, dai Comuni e da altri Enti all'interno della Conferenza deve riguardare la materia di propria competenza e deve essere attinente agli effetti del piano/variante/opera sul proprio territorio e non può entrare nel merito della scelta effettuata.

Art. 2.

(Titolarietà della rappresentanza in Conferenza di Pianificazione)

1. Le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza con diritto di voto sono quelle direttamente ed indirettamente interessate alla stipula di Accordi di Pianificazione per la localizzazione e la realizzazione di opere ed interventi di livello sovracomunale.

2. Le valutazioni delle scelte di pianificazione urbanistica dell'Ente locale sono espresse dai rappresentanti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo o loro rappresentanti espressamente delegati, che ne esercitano la titolarità secondo le specifiche funzioni attribuite.

3. Ciascun Ente individua il proprio rappresentante per la partecipazione alle Conferenze ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e secondo quanto stabilito dal proprio statuto o dalla propria disciplina sull'ordinamento dell'Ente; la Provincia o i Comuni interessati sono i soggetti istituzionali che propongono l'indizione della Conferenza, ai sensi dell'art. 1bis comma 11 e dell'art. 15 comma 3 delle N.T.A. del P.T.C.P.

4. Il rappresentante di ogni Ente può essere accompagnato da rappresentanti di altre strutture tecniche dell'ente di appartenenza competenti nelle varie discipline o da professionisti espressamente incaricati, oltre che da rappresentanti degli organismi politici rappresentativi qualora ritenuto necessario in riferimento alle materie in discussione.

Art. 3.

(Partecipazione della Provincia alla Conferenza di Pianificazione)

1. La partecipazione della Provincia alla Conferenza, ai sensi dell'articolo 2 comma 3, è attribuita al Dirigente della struttura tecnica competente per materia, individuato quale rappresentante unico provinciale (di seguito denominato Rappresentante Provinciale).

2. Il Rappresentante Provinciale ha il compito di perseguire l'applicazione della disciplina in materia di governo del territorio, degli atti di programmazione e di pianificazione provinciali, nonché delle politiche settoriali dell'ente; egli ha, altresì, il compito di formulare il Parere Unico per la Conferenza e ottenere il voto finale sul piano, sulla variante o sul progetto, raccogliendo e armonizzando i pareri degli altri Settori dell'ente e quelli degli altri enti partecipanti.

3. Per formulare il Parere Unico, il Rappresentante Provinciale ha la facoltà di indire all'interno del suo ente una Conferenza di servizi per acquisire in modo coordinato i pareri e i contributi necessari.

4. Il Parere Unico espresso dalla Conferenza sul piano o variante o progetto, obbligatorio ma non vincolante, costituisce un atto necessario e prodromico per l'espressione del definitivo parere di competenza della Provincia.

Art. 4.

(Delega della partecipazione della Provincia alla Conferenza di Pianificazione)

1. In caso di impedimento, il Rappresentante Provinciale ha la facoltà di delegare altro Dirigente o Funzionario Responsabile del Settore, sia per l'intero procedimento che per la partecipazione alla singola seduta della Conferenza in conformità alle disposizioni della normativa provinciale vigente.

Art. 5.

(Modalità di convocazione della Conferenza di Pianificazione)

1. La Conferenza è convocata dal rappresentante della Provincia di Teramo ai sensi dell'art. 1bis comma 11 e dell'art. 15 comma 3 delle N.T.A. del P.T.C.P.

2. La comunicazione di convocazione della Conferenza deve contenere la data, l'ora e la sede di svolgimento che, preferibilmente, è la sede provinciale oltre alle deliberazioni e alla documentazione tecnica (in formato cartaceo e digitale) costituenti la pratica, prodotte a cura dell'Ente direttamente interessato. E' obbligatorio allegare l'elenco puntuale della medesima documentazione con attestazione della conformità con quanto deliberato dagli organi dell'Ente proponente.

3. La comunicazione della convocazione della prima seduta di ciascuna Conferenza con la relativa documentazione tecnica e amministrativa, è fatta pervenire alle Amministrazioni almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta; essa è trasmessa in modalità telematica attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita in sede di Conferenza.

4. Fermo restando l'obbligo di trasmettere la convocazione in modalità telematica secondo quanto previsto al comma 3, qualora non sia possibile il contestuale invio elettronico in un'unica soluzione della relativa documentazione tecnica e amministrativa, la stessa può essere consegnata per le vie ordinarie sotto forma di copia su supporto digitale per consentire agli enti convocati di prendere visione della documentazione pervenuta. Il predetto supporto digitale contiene la medesima documentazione di cui al comma 2.

5. La convocazione della seconda seduta di ciascuna Conferenza è fatta pervenire alle Amministrazioni via PEC, nel termine perentorio di quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento della seduta oppure tramite aggiornamento della data disposto durante la seduta della Conferenza con obbligo di comunicazione scritta da effettuare solo per gli Enti assenti.

6. La Conferenza non è validamente convocata in caso di incompleta individuazione delle Amministrazioni con diritto di voto e/o nel caso di ricevimento della convocazione nel termine inferiore a quello previsto dal comma 5 che precede e dalla mancata disponibilità e/o inoltro della documentazione allegata non conforme ai requisiti di cui al presente articolo ferma restando l'ipotesi di cui all'art. 6 che segue. La partecipazione alla Conferenza degli Enti convocati sana eventuali anomalie e irregolarità nella convocazione o nell'invio degli atti.

7. La Provincia ha la facoltà di svolgere la Conferenza di Pianificazione in modalità semplificata per quelle varianti o quei progetti che non assumono particolare complessità o che non riverberano sul territorio importanti effetti, ma che per caratteristiche, tipologia e dimensione devono essere esaminate in sede di Conferenza di Pianificazione. La modalità semplificata, comunicata agli Enti partecipanti nella lettera di prima convocazione della Conferenza, implica l'utilizzo della modalità asincrona e la possibilità di inviare il parere di merito unicamente tramite Pec, senza necessità di dover svolgere la Conferenza con la presenza degli Enti, entro il termine stabilito nella convocazione (non superiore a 45 giorni). Rimane facoltà di ogni Ente partecipante chiedere, entro

il termine perentorio di giorni 7 dalla ricezione della convocazione della prima Conferenza, la modifica della modalità di svolgimento da "semplificata" in "ordinaria" di cui agli artt. 8-9-10-11 del presente Regolamento, nel caso di motivate e circostanziate ragioni di interesse che devono essere esplicitate nell'atto di richiesta. Nel caso di accoglimento della modifica da procedura semplificata in ordinaria, la Provincia comunica la stessa tramite Pec a tutti gli Enti interessati e dispone la data di svolgimento della Conferenza. La Conferenza nella forma semplificata si conclude con la procedura delineata dagli artt. 10-11-12-13 del presente Regolamento.

Art. 6.

(Validità della seduta ed espressione del parere di competenza)

1. Al fine di semplificare le procedure di svolgimento della Conferenza, la seduta della stessa non ha numero legale minimo ed è da considerarsi valida anche con la presenza di una sola delle Amministrazioni aventi diritto di voto purché sia stata formalmente verificata la regolare convocazione come da procedura di cui all'art. 5.

2. Il parere di un Ente è da intendersi validamente acquisito, nella forma dell'assenso senza condizioni, nel caso in cui il rappresentante convocato non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza e a condizione che il parere sia trasmesso per iscritto perentoriamente prima della chiusura di ciascuna delle sedute di riferimento.

Art. 7

(Competenze della Conferenza di Pianificazione)

1. Per la definizione di intese per la localizzazione e la realizzazione di opere e servizi di livello sovra-comunale oppure per l'attività di pianificazione comunale, la Provincia, i Comuni e/o gli altri Enti interessati, in base alla competenza specifica, convocano la Conferenza di Pianificazione allo scopo di stipulare Accordi di Pianificazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni. L'utilizzazione di tale Istituto è obbligatoria per la localizzazione dei servizi e delle attrezzature nelle "Polarità" e "Sistemi multipolari" individuati dal P.T.C.P. e per la definizione delle caratteristiche generali dei servizi di rango superiore (vedasi comma 4 del presente articolo). Le Conferenze puntano a favorire la partecipazione al processo di pianificazione secondo un modello di concertazione e di dialogo.

2. Le Conferenze di Pianificazione sono sempre coordinate dalla Provincia che fornisce il supporto tecnico conoscitivo del SIT e possono portare alla definizione di specifici Accordi di Programma per l'attuazione delle opere e degli interventi che sono definiti sulla base e con riferimento agli indirizzi generali del P.T.C.P. L'Accordo va concluso con deliberazione degli Organi, competenti in materia, delle Amministrazioni partecipanti. I suddetti Accordi diventano, una volta deliberati, parte integrante e sostanziale degli strumenti di pianificazione e programmazione ai vari livelli.

3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli delle N.T.A. del P.T.C.P. di seguito indicati, sono da considerarsi soggetti all'espressione di parere da parte della Conferenza di Pianificazione le seguenti attività:

- a) Piani d'Area a matrice ambientale e paesistica (art. 13 comma 2), Piani d'Area a matrice insediativa e infrastrutturale (art. 26), Progetti Guida di Settore (costa e arenile; parchi fluviali, mobilità, agricoltura ecc...), Corridoi biologici e paesaggistici degli ambienti fluviali (art. 14) e Parchi fluviali (art. 5 comma 7);
- b) nuovi strumenti di pianificazione urbanistica o di programmazione comunale (art. 15 commi 3 e 5) soprattutto riguardo la localizzazione e il dimensionamento delle destinazioni residenziali, dei servizi di ruolo territoriale e degli insediamenti produttivi di livello intercomunale;
- c) Piano d'Area degli insediamenti monofunzionali di livello provinciale, sub-provinciale e intercomunale (art. 19 commi 3 e 6); insediamenti produttivi industriali ed artigianali di livello comunale (art. 21 comma 8);
- d) Progetti Strategici (art. 1bis comma 8);
- e) Contratti di Fiume e Contratti di Paesaggio (art. 1bis comma 5);
- f) localizzazione di servizi di rango superiore ed attrezzature nelle "Polarità" e nei "Sistemi multipolari" individuati dal P.T.C.P.

4. Relativamente ai punti b) ed f) del comma precedente, sono da intendersi servizi di "ruolo territoriale" o "di rango superiore" di livello provinciale, sub-provinciale e intercomunale, i seguenti servizi ed attrezzature (art. 20 delle N.T.A. del P.T.C.P.):

➤ attrezzature e servizi di livello provinciale e subprovinciale (art. 20 c. 2 N.T.A. del P.T.C.P.):

a) le attrezzature ed i servizi sanitari:

- 1. sedi ospedaliere;
- 2. strutture sanitarie ed assistenziali specialistiche, come definite dalle vigenti leggi in materia;

b) le attrezzature per l'istruzione e la formazione:

- 1. sedi universitarie;
- 2. plessi scolastici della scuola media di 2° grado e centri di formazione professionale;
- 3. centri di ricerca;

c) le attrezzature ed i servizi per lo sviluppo urbano:

- 1. parco territoriale con funzioni turistico-ricreative;

2. grandi impianti sportivi ed attrezzature sportive specialistiche;

d) le attrezzature per la riorganizzazione del trasporto:

1. autoporto;

2. stazioni di interscambio pubblico-privato, ferro-gomma;

3. stazioni del sistema di trasporto rapido in sede propria;

e) le attrezzature ed i servizi allo sviluppo:

1. Sistema della commercializzazione intermedia, ovvero:

- Centro di supporto alla commercializzazione in particolare dei prodotti agro-alimentari, con funzioni di assistenza tecnica e commerciale ai produttori, conservazione a breve ed a lungo termine, trasporto e promozione;
- Centro carni, ittico o agro-alimentare, con funzioni di mercato all'ingrosso con servizi comuni ai produttori ed agli operatori intermedi;
- Centro di interscambio mezzi-merci, con servizi ed attività connesse;
- Centri commerciali all'ingrosso, predisposti ad accogliere depositi, magazzini ed uffici di aziende grossiste, compresi servizi ed attrezzature comuni;
- Centri per la distribuzione ad operatori al dettaglio di settori omogenei; Cash & Carry.

2. Sistema della commercializzazione finale. Il P.T.C.P. fa riferimento all'articolazione presente nella L.R. 11/2008 e s.m.i.

3. Servizi all'industria ed all'artigianato:

- Agglomerati industriali attrezzati di livello provinciale;
- Centro per lo sviluppo tecnologico, che comprende le seguenti tipologie: centro di innovazione e trasferimento delle tecnologie, incubatori per la PMI, centro di formazione, centro di servizi telematici, centro servizi di consulenza e promozione aziendale;
- Centro di promozione commerciale, costituito da complessi integrati di strutture espositive, fieristiche e di servizio, relative a singoli comparti e/o distretti produttivi;
- Centro fieristico di livello provinciale, costituito da un complesso di strutture espositive con relativi servizi, dotato di adeguate strutture di parcheggio.

4. Servizi all'agricoltura ed alla zootecnia:

- Centro servizi e di coordinamento ortofrutticolo, come centro di supporto tecnico, produttivo e commerciale per lo sviluppo del settore ortofrutticolo;
- Centro servizi e coordinamento per la zootecnia;
- Macello provinciale;
- Centrale di raccolta del latte.

5. Servizi al turismo:

- Darsena, approdo turistico;
- Impianti sciistici;
- Impianti integrati per il tempo libero: parco di divertimento, acquaparco, parco attrezzato con funzioni turistico- ricreative, impianti specialistici per lo sport e lo spettacolo;
- Centro congressi, come struttura specializzata dotata di specifiche attrezzature e servizi ricettivi e di ristoro, integrata con eventuali attrezzature espositive e per lo spettacolo;
- Sala congressi attrezzata;
- Attrezzature museali ed espositive;
- Attrezzature per la musica e lo spettacolo, quali teatri, auditorium, sale da concerto.

f) impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

➤ attrezzature e servizi di livello intercomunale (art. 20 comma 4 N.T.A. del P.T.C.P.):

a) le attrezzature ed i servizi sanitari:

1. Distretti sanitari di base;
2. Poliambulatori;

b) le attrezzature per la formazione;

c) le attrezzature ed i servizi per lo sviluppo urbano:

1. Parchi urbani;
2. Impianti sportivi polivalenti a livello urbano e di base;

d) le attrezzature ed i servizi allo sviluppo:

1. Sistema della commercializzazione finale: vale la classificazione prevista dalla L.R. 11/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

2. Servizi all'industria ed all'artigianato:

- Aree attrezzate di livello intercomunale per la piccola e media impresa;

3. Servizi al turismo:

- Impianti integrati per il tempo libero con bacino di utenza massimo pari alla dimensione demografica del sottosistema di appartenenza: parco di divertimento, parco attrezzato con funzioni turistico-ricreative, impianti polivalenti per lo sport e lo spettacolo;

- Sala congressi attrezzata in edificio polifunzionale;

- Attrezzature museali, espositive, multimediali;

- Attrezzature per la musica e lo spettacolo.

5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis comma 12, i Comuni possono procedere alla redazione dei propri strumenti urbanistici o delle loro varianti senza necessariamente ricorrere alla Conferenza di Pianificazione e/o intese con i Sistemi territoriali complessi a cui afferiscono, nel caso in cui sussistano contemporaneamente tutte le condizioni di seguito richiamate:

- non prevedere consumo di suolo attraverso nuove espansioni o proponendo anche processi di sottrazione di aree non utilizzate;
- prevedere crescita zero come consumo di suolo con l'attivazione di processi di razionalizzazione e riqualificazione di ampie parti di territorio anche attraverso la trasposizione di aree edificabili in ambiti differenti non urbanizzati;
- non prevedere la collocazione sul proprio territorio di servizi a valenza provinciale, sub-provinciale e intercomunale come da comma 4 del presente articolo.

6. Rimane nella facoltà della Provincia determinare l'assoggettabilità di un piano o di una sua variante o di un progetto all'esame della Conferenza di Pianificazione nel caso in cui essi, pur avendo i caratteri di cui al precedente comma 5 e al successivo comma 8, possano avere una dimensione e/o influenza e/o effetto territoriale tali da rendere utile una verifica allargata a più Enti.

7. Rimane altresì prerogativa della Provincia, sentito il Comune proponente il piano o la variante e formalizzata con esso la decisione, poter determinare gli ambiti territoriali ove affrontare i temi prioritari di rilievo provinciale e intercomunale che necessitano di azioni di co-pianificazione. In tal senso, l'individuazione delle Unità Insediative può riguardare anche comuni appartenenti a Sistemi Territoriali Complessi diversi ma con adeguati livelli di integrazione. Di norma e a meno di valutazioni diverse fatte dalla Provincia, il Sistema Territoriale Complesso è l'ambito per la localizzazione dei servizi di livello provinciale e sub-provinciale mentre l'Unità Insediativa è l'ambito di riferimento per la localizzazione dei servizi di livello intercomunale (comma 4).

8. Le varianti puntuali allo strumento urbanistico comunale che verifichino le dimensioni di seguito indicate (da considerarsi nel suo valore complessivo e non come singola area) non sono soggette all'espressione del parere da parte della Conferenza di Pianificazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 6, pur rimanendo da verificare la rispondenza della variante alle altre norme del P.T.C.P.:

- a) *destinazione residenziale*: area complessiva interessata dalla variante inferiore a mq. 5.000;
- b) *destinazione produttiva* (industriale, artigianale, commerciale, direzionale e turistica): area complessiva interessata dalla variante inferiore a mq. 10.000;
- c) *destinazione per servizi pubblici*: area complessiva interessata dalla variante inferiore a mq. 5.000 (sempre che non si tratti della collocazione di servizi a valenza provinciale, sub-provinciale e intercomunale);
- d) *destinazione per verde pubblico attrezzato*: solo qualora la dimensione e la tipologia di intervento abbia un riflesso ed una influenza sovracomunale.

9. Le varianti che si configurano quali limitati adeguamenti perimetrali di aree già edificabili o sono circoscritte alla sola modifica dell'articolazione interna degli spazi e delle funzioni o modificano unicamente gli indici ed i parametri esistenti di un'area già edificabile (senza con ciò dare luogo alla creazione di servizi a valenza provinciale, sub-provinciale e intercomunale), non sono soggette all'espressione del parere da parte della Conferenza di Pianificazione. In tal senso, sono da intendersi le varianti ai P.R.G. scaturenti da processi relativi al S.U.A.P. che interessano attività già insediate che devono adeguare gli spazi lavorativi o da insediare purchè rispettosi dei commi 4 e 8 del presente articolo.

10. La localizzazione di servizi di qualsiasi livello (provinciale, sub-provinciale e intercomunale) individuata in strumenti urbanistici comunali approvati e vigenti è fatta salva.

Titolo II

SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Art. 8.

(Presidente e segretario verbalizzante della Conferenza di Pianificazione)

1. Il legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano o il suo delegato espressamente nominato, presiede la Conferenza e regola lo svolgimento dei lavori nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.

2. Il Presidente in apertura della seduta designa un segretario con funzioni verbalizzanti tra i soggetti appartenenti all'Amministrazione proponente, alla quale compete la responsabilità del procedimento.

Art. 9.

(Svolgimento della prima seduta della Conferenza di Pianificazione)

1. L'Amministrazione proponente illustra i contenuti della proposta tecnica del progetto di piano o della sua variante o del progetto per la localizzazione e la realizzazione di opere e servizi.

2. La Conferenza verifica preliminarmente la coerenza degli obiettivi e degli interventi della proposta tecnica del piano urbanistico o della sua variante o del progetto per la localizzazione e la realizzazione di opere e servizi. Al termine di tale verifica, che comunque non può durare oltre il termine di 15 giorni, i rappresentanti di ogni Amministrazione con diritto di voto chiedono le eventuali integrazioni agli elaborati trasmessi. Gli esiti di entrambe le procedure sono formalizzati nel verbale sottoscritto dai rappresentanti delle Amministrazioni con diritto di voto.

3. Nel caso in cui la decisione assunta dalla Conferenza comporti l'integrazione della documentazione o richieda chiarimenti o approfondimenti tecnici, l'esame della pratica è sospeso per il tempo necessario, secondo tempistiche determinate in sede di Conferenza e prorogabile una volta sola e comunque non superiore a 15 giorni, affinché l'Amministrazione proponente proceda al deposito della documentazione o assuma i chiarimenti richiesti. Sono ammessi periodi di sospensione di diversa durata solo se determinati in sede di Conferenza per particolari motivi.

4. E' comunque responsabilità del soggetto istituzionale che approva il piano o la variante provvedere alla pubblicazione degli elaborati oggetto di integrazione o approfondimento, qualora la Conferenza ne ravvisi la necessità.

5. Il Presidente, esaurita l'illustrazione della proposta tecnica di piano o di progetto, apre la discussione nella quale i partecipanti possono intervenire.

6. Esaurita la fase preliminare, il Presidente, in accordo con i rappresentanti delle Amministrazioni con diritto di voto, fissa un termine, non superiore a 30 giorni, per la convocazione della seduta

conclusiva della Conferenza in cui i rappresentanti delle Amministrazioni con diritto di voto formalizzano i propri contributi e osservazioni in forma scritta. Il Presidente, sentito il rappresentante provinciale, decreta l'ammissibilità dei contributi delle altre Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, escludendo quelli non pertinenti.

7. I rappresentanti delle Amministrazioni con diritto di voto, se ritengono necessario disporre di un lasso di tempo più ampio, comunque non superiore a ulteriori trenta giorni, motivando possono chiedere la fissazione della convocazione della seduta conclusiva in una data successiva rispetto a quella prevista. La richiesta è accolta se approvata all'unanimità dalle Amministrazioni partecipanti con diritto di voto.

8. Gli esiti della Conferenza sono formalizzati nel verbale conclusivo sottoscritto dalle Amministrazioni partecipanti con diritto di voto al termine della seduta.

Art. 10.

(Seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione)

1. I partecipanti, ciascuno per le materie di propria competenza, presentano al Presidente pareri, osservazioni e contributi, in forma scritta da depositare in Conferenza o da trasmettere per via telematica.

2. Il Presidente, tenuto conto dei pareri, delle osservazioni e dei contributi ammissibili, formula la proposta di Parere Unico della Conferenza e la sottopone al voto dei rappresentanti delle Amministrazioni con diritto di voto. Il parere è approvato sulla base delle posizioni prevalenti espresse dagli Enti.

3. Nel caso in cui il Parere Unico non ottiene la maggioranza dei voti delle Amministrazione ed Enti con diritto di voto dovrà essere ripresentato modificato e sottoposto a nuova votazione.

4. Il Presidente ha l'onere di trasmettere integralmente le conclusioni della Conferenza alle Amministrazioni partecipanti con diritto di voto per il seguito di competenza nel termine di 10 giorni dalla seduta conclusiva.

Art. 11.

(Riconvocazione della Conferenza di Pianificazione richiesta da Ente)

1. Se la Giunta Comunale di una delle Amministrazioni con diritto di voto non intende accettare integralmente o parzialmente il parere della Conferenza, il legale rappresentante di detta Amministrazione può proporre, dando adeguata motivazione in forma scritta, nuove soluzioni per le parti del parere non condiviso, chiedendo di sottoporle al riesame della Conferenza.

2. In tal caso, il legale rappresentante del soggetto istituzionale che propone il piano chiede di riconvocare la Conferenza, secondo le modalità di cui all'articolo 5, ivi comprese quelle per la trasmissione degli elaborati.

3. La Conferenza si svolge e si conclude secondo le modalità di cui all'articolo 10 esprimendo la propria motivata decisione definitiva sulla nuova proposta di piano, di variante o di progetto.

Titolo III

ATTI CONCLUSIVI

Art. 12.

(Parere vincolante della Provincia ed espressione di voto degli Enti)

1. Il Consiglio Provinciale, con deliberazione motivata, può rendere vincolante il proprio parere nei confronti della Conferenza quando ricorre una delle sotto descritte condizioni:

- approvazione di uno degli strumenti di attuazione del P.T.C.P. (Piani d'area a prevalente matrice insediativa-infrastrutturale; Piani d'area a prevalente matrice ambientale, riferiti ad aree agricole peri-urbane; Progetti guida di Settore; Contratti di Fiume; Contratti di Paesaggio; Progetti Strategici; Parchi fluviali; Corridoi biologici e paesaggistici degli ambienti fluviali);
- Piano d'Area degli insediamenti monofunzionali di livello provinciale e sovracomunale;
- localizzazione di servizi ed attrezzature di livello provinciale e sub-provinciale nelle "Polarità" e nei "Sistemi multipolari" individuati dal P.T.C.P.;

2. In tal caso, la Conferenza dovrà adeguare il proprio parere al rispetto del contenuto del parere della Provincia.

3. La deliberazione del Consiglio Provinciale è comunicata alla Conferenza per le opportune e conseguenti decisioni prima della seduta conclusiva.

Art. 13.

(Parere conclusivo della Conferenza sulla proposta tecnica del progetto definitivo)

1. La Conferenza, a conclusione della discussione sulla proposta tecnica del Piano o del progetto definitivo, si esprime, con votazione, su una proposta di parere (positiva, positiva con condizioni o di diniego) formulata dal Presidente, da presentarsi entro e non oltre il termine di 15 giorni dal termine della discussione, a seguito dei pareri pervenuti dai singoli Enti la cui validità è stata preliminarmente decretata dal Presidente. La Conferenza deve svolgersi entro il termine di 7 giorni dalla data di invio agli Enti della proposta di parere.

2. La Provincia, i Comuni e gli Enti che partecipano alla Conferenza con diritto di voto, esprimono quest'ultimo unicamente attraverso il loro parere motivato reso nella forma scritta o oralmente durante la Conferenza.

3. La deliberazione di approvazione, approvazione con prescrizioni o diniego del piano o della variante o del progetto, unitamente agli atti approvati dal Consiglio competente, sono pubblicati

all'Albo Pretorio ed esposti in pubblica e continua visione sul sito informatico dell'Ente proponente e della Provincia per almeno 90 giorni.

4. Il parere negativo impedisce l'approvazione del piano o della variante o del progetto e comporta la conclusione del procedimento; il Presidente della Conferenza provvede a darne comunicazione al Comune o Ente proponente entro il termine perentorio di 10 giorni.

5. Qualsivoglia parere deve essere pubblicato mediante avviso sul sito informatico del soggetto proponente e della Provincia a cura dell'Ente proponente.

6. La mancata espressione sulla decisione conclusiva del Comune, della forma associativa di comuni, della Provincia, della Regione o delle altre Amministrazioni o Enti presenti in Conferenza, si considera espressione di assenso.

7. Nel caso in cui la votazione si concluda senza una posizione prevalente, la Provincia esprime il proprio parere determinante nel merito della richiesta e in tal caso esso assume carattere vincolante.

Art. 14.

(Segreteria e verbali della Conferenza di Pianificazione)

1. Il segretario della Conferenza, designato dal Presidente della Conferenza tra i dipendenti della Provincia, verbalizza in maniera sintetica gli interventi nella loro successione.

2. I pareri e i verbali, redatti durante la seduta e sottoscritti dai rappresentanti delle Amministrazioni con diritto di voto, sono prodotti in copia conforme dal segretario della Conferenza e trasmessi dallo stesso per via telematica alle Amministrazioni partecipanti con diritto di voto, indipendentemente dalla loro presenza alla seduta attraverso posta elettronica certificata (PEC) o altra modalità telematica definita dalla Conferenza.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.